

TESTO EMENDATO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 435 DEL 5 NOVEMBRE 2015

REGOLAMENTO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE AI FINI DELLA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NELLE AREE PRIVATE, PUBBLICHE E DEMANIALI

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art 1. Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nelle aree Private, pubbliche e demaniali nel territorio del Comune di Palermo mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti, sull'ambiente urbano, derivanti dalle manifestazioni pubbliche o private nonché dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le disposizioni introdotte con il presente atto regolamento si prefiggono la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'Ordine Pubblico.
3. Il presente regolamento ha natura sperimentale ed è destinato a disciplinare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago di tutto il territorio comunale nelle more che il Comune di Palermo provveda ad approvare la zonizzazione prevista dall'art.6, comma 1 lettera a della Legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26.10.1995, con la quale il presente regolamento dovrà essere successivamente coordinato.

Art 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria;
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio: attività svolte da chiunque professionalmente, acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ai consumatori finali su aree private in sede fissa o su aree pubbliche;
 - circoli privati: libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi comuni in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone, soci, al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;
 - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande in locali d'esercizio o in superfici aperte al pubblico, annessi all'esercizio e a tal fine attrezzate, anche quando effettuata con distributori automatici;
 - vendita di bevande per asporto: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo all'esterno dei locali ovvero al domicilio del cliente;

- pubblico spettacolo: attività svolta presso pubblici esercizi, o in luogo aperto o esposto al pubblico, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art.80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996;
- manifestazioni pubbliche o private: attività di intrattenimento, di vendita o di somministrazione o consumo di prodotti in aree private o pubbliche per lo svolgimento di fiere, sagre, mostre mercato.

Art 3. Orari

1. Gli esercenti l'attività commerciale al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura mediante cartelli o altri mezzi d'informazione idonei collocati all'interno o all'esterno dei propri locali.

CAPITOLO II - TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Art 4. Indicazioni operative a tutela dei cittadini

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private avvalendosi eventualmente di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di:
 - a. assicurare la completa pulizia e la massima condizione d'igiene da rifiuti, ed in particolare vetro, carte, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Palermo;
 - b. esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;
 - c. non collocare erogatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio se non espressamente autorizzati in deroga al presente provvedimento nel caso di particolari manifestazioni ed eventi;
 - d. provvedere in maniera opportuna ed efficace, nell'orario di chiusura notturno del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali.
2. Si fa divieto a chiunque di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi, le grida, gli imbrattamenti anche con "rifiuti corporali" dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici.

Art 5. Divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e contrasto all'abuso di alcool

1. Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dall'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro, è vietato ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 24,00 fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
2. Nello stesso intervallo orario di cui al comma precedente, ai titolari di esercizi artigianali alimentari è consentita la vendita di bevande in contenitori di vetro purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria ed esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali, oppure negli spazi esterni di pertinenza quali aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concessa.
3. È vietata la pubblicizzazione di offerte speciali relative alla somministrazione di alcolici valide dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00 del giorno successivo.
4. I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico.
5. È fatta salva la consegna a domicilio.
6. Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 del giorno successivo la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nelle aree private negli spazi interni oppure, mediante servizio al tavolo, negli spazi esterni dei pubblici esercizi quali aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concesse.
7. Si fa divieto a chiunque, al di fuori delle previsioni di cui al comma precedente, di consumare bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 24,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

CAPITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACUSTICA

Art 6. Indicazioni operative e divieti in materia di acustica

1. Il titolare del pubblico esercizio, o del locale di pubblico spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.
2. È vietata dalle ore 24,00, la diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali, alimentari, dalle manifestazioni pubbliche o private, nonché da qualsiasi soggetto privato. L'attività musicale, svolta all'esterno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, è consentita nel periodo compreso tra il 01 giugno e il 30 settembre nelle giornate di venerdì e sabato e prefestivi fino alle ore 01,00 del giorno successivo.

3. Dopo tali orari ogni attività musicale potrà avvenire solo all'interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, senza emissioni esterne e quindi a porte e finestre chiuse, comunque siano intese.
4. In ogni caso è vietata l'attività musicale svolta all'esterno con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi.
5. In ogni caso, altresì, l'attività musicale svolta all'interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi, ancorché conformi alla normativa, in nessun modo può avere proiezioni acustiche all'esterno.
6. L'attività musicale svolta dalle discoteche all'aperto munite di licenza rilasciata, ex art.68 del R.D. n.773 del 18.06.1931, dal Questore, rimane assoggettata ai limiti di legge e regolamentari vigenti in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché al possesso dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

Art 7. Deroghe

1. Sono concesse le seguenti deroghe agli orari indicati all'art. 6, comma 2:
 - a) Attività musicale, come definita dal precedente articolo 6, è consentita fino alle ore 01 del giorno successivo nelle seguenti giornate:
 - 14 febbraio (San Valentino),
 - da giovedì grasso a martedì grasso (Carnevale),
 - 31 ottobre (Halloween)
 - b) Attività musicale è consentita fino alle ore 03,00 del giorno successivo nelle seguenti giornate:
 - 14 luglio (festino di Santa Rosalia)
 - 15 Agosto
 - 4 Settembre
 - 31 dicembre (San Silvestro)
2. Il Sindaco, acquisito previamente il parere del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, su proposta dell'Ufficio competente, secondo le disposizioni stabilite nel vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi alla gestione degli eventi culturali e turistici, con propria Ordinanza potrà disporre eventuali deroghe in occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività, anche con riferimento a ben determinate zone della città.

CAPITOLO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art 8. Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al capitolo II del presente Regolamento è, altresì, soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro e lattine detenute all'interno

dell'esercizio ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa legge 689/81.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al capitolo III del presente Regolamento è, altresì soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa legge 689/81.
4. **Alle violazioni di ciascuno degli obblighi previsti, anche a carico dei privati, nel presente regolamento si applicano in ogni caso tutte le sanzioni principali e quelle accessorie previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, anche quelle che dovessero essere rimesse alla facoltà o autonomia dei comuni.**

Art 9. Disposizioni finali

1. Il sindaco può esercitando i poteri di cui all'art. 54 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività, anche con riferimento a ben determinate zone della città, vietare il consumo di bevande alcoliche in luoghi e/o spazi pubblici e demaniali.
2. I trasgressori sono puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Art 10. Addetti alla vigilanza

1. Spetta alla Polizia Municipale il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e sull'accertamento e notifica ai trasgressori delle sanzioni previste agli artt.8 e 9.
2. Compete allo Sportello Unico delle Attività Produttive l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti all'accertamento della violazione di cui al citato art.8, comma 4.
3. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti appartenenti a corpi di polizia diversi da quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
4. La Polizia Municipale rende noto sul sito internet istituzionale del Comune di Palermo, con cadenza mensile, l'esito dei controlli eseguiti ai sensi del presente regolamento, pubblicando un apposito report che abbia riguardo sia alla porzione di territorio sulla quale nel periodo considerato sono stati eseguiti i controlli, che alla tipologia di violazioni eventualmente riscontrate ed alle sanzioni elevate.

Art 11. Entrata in vigore e periodo di vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo Pretorio del comune e cessa di avere efficacia

se, trascorsi sei mesi, la Giunta comunale, con propria deliberazione, non avrà approvato e formalmente trasmesso al Consiglio comunale la proposta di zonizzazione prevista dall'art.6, comma 1, lettera a), della Legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995.

2. Una volta approvata la zonizzazione del territorio comunale, le misure previste nel presente regolamento saranno appositamente coordinate con separato atto regolamentare.